



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2011 (09.12)  
(OR. en)**

**18156/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0275 (COD)**

---

**TELECOM 203  
MI 644  
DATAPROTECT 148  
JAI 920  
CAB 56  
INST 615  
CODEC 2318**

#### **RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI**

---

della: presidenza  
al: Consiglio  
n. prop. Comm.: 14358/10 TELECOM 99 MI 346 DATAPROTECT 70 JAI 794 CAB 16  
INST 361 CODEC 943  
n. doc. prec.: 17948/11 TELECOM 199 MI 633 DATAPROTECT 146 JAI 909 CAB 55  
INST 596 CODEC 2275

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

---

1. Il 1° ottobre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (nel seguito "ENISA"). La proposta, menzionata nell'Agenda digitale europea<sup>1</sup>, è intesa a rafforzare e modernizzare l'ENISA e a stabilire un nuovo mandato della durata di 5 anni. L'attuale mandato dell'ENISA scadrà il 13 settembre 2013.

---

<sup>1</sup> Doc. 9981/1/10 REV 1. L'azione fondamentale n. 6 dell'Agenda digitale europea prevede che nel 2010 la Commissione presenti "misure volte a raggiungere una politica rafforzata e di alto livello in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni, che comprenda iniziative legislative come un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) rinnovata, nonché misure che permettano di rispondere più rapidamente ai cyber-attacchi, compresa una CERT per le istituzioni dell'UE".

2. La proposta è stata esaminata in varie riunioni del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione". Una prima relazione sullo stato dei lavori è stata presentata dalla presidenza al Consiglio TTE del 3 dicembre 2010<sup>2</sup>. Una seconda relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio TTE del 27 maggio 2011. Un testo di compromesso della presidenza sul progetto di regolamento, allegato alla seconda relazione, è stato ampiamente sostenuto dalle delegazioni<sup>3</sup>. Tuttavia, è emerso che la durata dell'agenzia rimane un problema insoluto sul quale finora non è stata presentata alcuna proposta di compromesso. Durante i lavori varie delegazioni hanno concordato in linea di massima su un mandato limitato nel tempo, anche più lungo di quello proposto dalla Commissione. Varie delegazioni, invece, si sono dette favorevoli a un mandato di durata indeterminata.
3. Il Parlamento europeo ha avviato la prima lettura e Giles Chichester, relatore della commissione ITRE del Parlamento europeo, ha presentato il suo progetto di relazione il 5 ottobre 2011. La votazione in seno alla commissione ITRE, inizialmente prevista per il 10 novembre 2011, è stata rinviata ed è ora prevista per marzo 2012.
4. Nell'intento di progredire, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha proseguito l'esame della proposta durante la presidenza polacca raccogliendo i pareri delle delegazioni su vari aspetti quali, tra l'altro, la durata, i compiti e la struttura dell'ENISA. Sono stati inoltre esaminati e modificati i considerando affinché corrispondano ai rispettivi articoli. I progressi conseguiti sono rispecchiati nella proposta di compromesso della presidenza riportata in allegato.

---

<sup>2</sup> Doc. 16835/10.

<sup>3</sup> Doc. 10296/11.

5. Per quanto riguarda i compiti, la presidenza ha proposto che l'ENISA abbia il compito aggiuntivo di sostenere e promuovere la cooperazione volontaria tra le pertinenti organizzazioni, per esempio gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente/CERT, e condividere periodicamente migliori prassi con l'obiettivo di raggiungere un livello avanzato di sicurezza delle reti e dell'informazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera e)). Inoltre l'ENISA dovrebbe sostenere gli Stati membri, su richiesta, e le istituzioni dell'Unione nell'organizzare l'attività di sensibilizzazione e di mobilitazione per accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione, nonché la sua visibilità (articolo 3, paragrafo 1, lettera f)). Riguardo alla cooperazione internazionale, l'ENISA dovrebbe contribuire all'impegno dell'Unione a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, per esempio sostenendo la cooperazione con le pertinenti organizzazioni, ossia gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente/CERT, e promuovendo la partecipazione a esercitazioni internazionali in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera l)). Infine l'ENISA dovrebbe fornire agli Stati membri, su richiesta, le necessarie conoscenze e altre risorse disponibili per potenziare la loro capacità in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera m)). Queste proposte di compromesso della presidenza sui compiti possono essere accettate in linea di principio dalle delegazioni.
  
6. Resta ancora in sospeso la questione della durata dell'Agenzia. La proposta di compromesso della presidenza di estendere la durata dell'ENISA a 14 anni, che corrispondono a un periodo coperto da due quadri finanziari pluriennali, è stata appoggiata da alcune delegazioni in uno spirito di compromesso, mentre altre delegazioni hanno appoggiato un mandato di durata indeterminata o un mandato di 5-7 anni.
  
7. Il 7 dicembre 2011 il Coreper ha convenuto di sottoporre la relazione sullo stato dei lavori al Consiglio. Il Consiglio è invitato a prendere atto della presente relazione sullo stato dei lavori rispecchiata nella proposta di compromesso della presidenza riportata in allegato.

**Proposta di compromesso della Presidenza per un  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>4</sup> GU C 107 del 6.4.2011, pag. 58.

- (1) Le comunicazioni elettroniche e i relativi servizi e infrastrutture sono ormai fattori determinanti dello sviluppo economico e sociale. Svolgono un ruolo vitale per la società e sono diventati strumenti altrettanto comuni dell'acqua corrente o dell'energia elettrica. Il loro malfunzionamento può causare danni economici ingenti e questo sottolinea l'importanza di adottare provvedimenti volti ad aumentare la protezione e la resilienza per garantire la continuità dei servizi critici. La sicurezza delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei servizi elettronici, in particolare la loro integrità, disponibilità e riservatezza, è posta di fronte a difficoltà sempre maggiori. Si tratta di questioni di rilevanza sempre maggiore per la società, anche perché la complessità del sistema e i possibili incidenti, errori e attacchi possono avere conseguenze gravi sulle infrastrutture fisiche che forniscono servizi essenziali per il benessere dei cittadini dell'UE.
- (2) Il panorama delle minacce è in costante cambiamento e gli incidenti legati alla sicurezza possono minare la fiducia degli utenti nella tecnologia, nelle reti e nei servizi, incidendo quindi sulla loro possibilità di sfruttare pienamente le potenzialità e l'utilizzo generalizzato delle TIC.
- (3) I rappresentanti degli Stati membri, riuniti nel Consiglio europeo del 13 dicembre 2003, hanno deciso che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita sulla base della proposta presentata dalla Commissione, avrà sede in Grecia, nella località che sarà decisa dal governo greco. Il Governo greco ha deciso di assegnare la sede dell'Agenzia a Heraklion, a Creta.
- (4) Nel 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004<sup>5</sup> che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione al fine di contribuire ad assicurare un elevato ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito dell'Unione e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore. Nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008<sup>6</sup> che proroga il mandato dell'Agenzia fino a marzo 2012. Nel 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 580/2011<sup>7</sup> che proroga il mandato dell'Agenzia fino al 13 settembre 2013.

---

<sup>5</sup> GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 165 del 24.6.2011, pag. 3.

- (5) In risposta all'evolvere delle difficoltà nell'ambito della sicurezza delle reti e dell'informazione, l'Unione ha aggiornato le priorità della strategia in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione in diversi documenti, tra i quali la comunicazione della Commissione "*Strategia per una società dell'informazione sicura – Dialogo, partenariato e responsabilizzazione*" (2006)<sup>8</sup>, la risoluzione del Consiglio su una strategia per una società dell'informazione sicura in Europa (2007)<sup>9</sup>, la comunicazione "*Proteggere le infrastrutture critiche informatizzate - Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la resilienza per proteggere l'Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni*"<sup>10</sup>(2009), le conclusioni della presidenza alla conferenza ministeriale dell'UE sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate (CIIP) svoltasi a Tallin (2009) e la risoluzione del Consiglio su un approccio europeo cooperativo in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (2009)<sup>11</sup>, la dichiarazione della presidenza in seguito alla conferenza ministeriale sulla CIIP a Balatonfüred (2011) e le conclusioni del Consiglio sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate "*Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale*"(2011)<sup>12</sup>. L'Agenda digitale europea<sup>13</sup> ha riconosciuto l'esigenza di modernizzare l'Agenzia. La presente proposta è intesa a rafforzare l'Agenzia, affinché contribuisca all'impegno delle istituzioni europee e degli Stati membri per sviluppare la capacità europea di affrontare le sfide legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso il suo parere il 20 dicembre 2010<sup>14</sup>,

---

<sup>8</sup> GU L 2006 del 31.5.2006, pag. 1.

<sup>9</sup> Risoluzione del Consiglio, del 22 marzo 2007, su una strategia per una società dell'informazione sicura in Europa (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 1).

<sup>10</sup> COM(2009)149, 30.3.2009.

<sup>11</sup> Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 2009, su un approccio europeo cooperativo in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (GU C 321 del 29.12.2009, pag. 1).

<sup>12</sup> Conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2011 (doc. 10299/11).

<sup>13</sup> COM(2010)245, 19.5.2010.

<sup>14</sup> GU C 101 dell'1.4.2011, pag. 20.

- (7) Nel campo della sicurezza delle comunicazioni elettroniche e, più in generale, della sicurezza delle reti e dell'informazione, le misure relative al mercato interno presuppongono l'adozione di diverse soluzioni tecniche e organizzative da parte degli Stati membri e della Commissione. L'applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Da ciò sorge la necessità di istituire un centro di competenze a livello europeo che fornisca orientamenti, consulenze e, se richiesto, assistenza in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, al quale possano rivolgersi gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. L'Agenzia può rispondere a queste esigenze creando e mantenendo un elevato livello di esperienza e aiutando gli Stati membri e la Commissione, e di conseguenza la comunità degli operatori economici, a soddisfare le prescrizioni giuridiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
- (8) L'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti che le sono conferiti dalla legislazione dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche e contribuire, più in generale, ad aumentare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche anche fornendo competenze e assistenza e promuovendo lo scambio di buone pratiche.
- (9) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>15</sup> impone ai fornitori delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di prendere i provvedimenti adeguati a proteggere la loro integrità e sicurezza e introduce l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di comunicare tra l'altro, se del caso, all'Agenzia le violazioni della sicurezza e perdite di integrità che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi e di trasmettere all'Agenzia una relazione sintetica annuale sulle notifiche ricevute e le azioni intraprese. La direttiva 2002/21/CE prevede inoltre che l'Agenzia contribuisca ad armonizzare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, offrendo la sua consulenza.

---

<sup>15</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

- (10) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>16</sup> stabilisce che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e impone inoltre la riservatezza delle comunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico. La direttiva 2002/58/CE introduce requisiti in materia di informazione e notifica delle violazioni dei dati personali cui devono attenersi i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. La direttiva prevede inoltre che la Commissione consulti l'Agenzia per qualsiasi misura tecnica di attuazione che deve essere adottata relativamente alle circostanze o al formato delle prescrizioni in materia di informazione e notifica e le relative procedure applicabili. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>17</sup> fa obbligo agli Stati membri di disporre che il responsabile del trattamento attui misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta la trasmissione di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.
- (11) L'Agenzia dovrebbe operare come punto di riferimento e assicurare la fiducia degli interessati grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati. L'Agenzia dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e di Unione e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con gli Stati membri mantenendo contatti con il settore e altri soggetti interessati. L'Agenzia dovrebbe inoltre avvalersi dei contributi derivanti dalla cooperazione con il settore privato, che svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture.

---

<sup>16</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>17</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (12) È opportuno stabilire una serie di compiti che definiscano in che modo l'Agenzia deve raggiungere i propri obiettivi, lasciandole nel contempo una certa flessibilità di azione.
- (13) L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione, mediante consulenze pareri e analisi su tutte le materie di competenza dell'Unione riguardanti elaborazione di politiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, comprese la CIIP e la resilienza. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nonché le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto dell'Unione nel loro impegno a mettere a punto strategie e capacità nel campo della sicurezza.
- (14) L'Agenzia dovrebbe avvalersi delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle condotte nell'ambito delle varie iniziative di ricerca dell'Unione per fornire consulenze all'Unione e, su richiesta, agli Stati membri sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (15) L'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nonché le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto dell'Unione nel loro impegno a costruire e consolidare la capacità e la preparazione transfrontaliere per prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione; in questo ambito, l'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione. A tal fine l'agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri, su richiesta, nel loro impegno costante a migliorare la capacità di reazione nonché ad organizzare e realizzare esercitazioni a livello nazionale ed europeo relative alla sicurezza informatica.

- (16) Per meglio comprendere le difficoltà del settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, l'Agenzia deve analizzare i rischi attuali e quelli emergenti. A tale scopo, dovrebbe raccogliere le informazioni pertinenti, in cooperazione con gli Stati membri, gli organismi dell'Unione e, se del caso, con istituti di statistica. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima nel loro impegno a raccogliere, analizzare e divulgare i dati relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. La raccolta di informazioni e dati statistici adeguati che consentano di svolgere analisi dei rischi in materia di sicurezza e resilienza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture dovrebbe essere effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle conoscenze di cui dispone l'Agenzia per quanto riguarda le infrastrutture TIC delle istituzioni dell'Unione conformemente alle disposizioni di quest'ultima e alle disposizioni nazionali applicabili a norma del diritto dell'Unione. Sulla scorta di tali informazioni l'Agenzia dovrebbe mantenere la consapevolezza dello stato più recente della sicurezza delle reti e dell'informazione e delle tendenze connesse in Europa, a vantaggio degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione
- (17) Per conseguire appieno i propri obiettivi, l'Agenzia dovrebbe instaurare rapporti con gli organismi istituiti dal diritto dell'Unione, inclusi quelli che si occupano di criminalità informatica e le autorità preposte alla protezione dei dati, per scambiare conoscenze e buone pratiche e fornire consulenze sugli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che potrebbero avere un impatto sulle loro attività, mirando a creare sinergie tra il loro impegno e quello dell'Agenzia a promuovere il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione. I rappresentanti delle autorità dell'Unione incaricate dell'applicazione delle norme e della protezione della vita privata dovrebbero poter essere rappresentati nel gruppo permanente di parti interessate dell'Agenzia. Nei contatti con gli organismi incaricati dell'applicazione delle norme su aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione e che possono avere un impatto sull'attività di questi ultimi, l'Agenzia dovrebbe avvalersi dei canali di informazione e delle reti esistenti.
- (18) La Commissione ha lanciato un partenariato pubblico-privato europeo per la resilienza, che costituisce una piattaforma flessibile di cooperazione per la resilienza delle infrastrutture TIC in tutta Europa. È necessario che l'Agenzia svolga un ruolo di facilitatore nell'ambito del partenariato, riunendo parti interessate del settore privato e di quello pubblico per discutere le priorità della strategia pubblica, le dimensioni economica e commerciale delle problematiche e le misure a favore della resilienza delle infrastrutture TIC.

- (19) Per promuovere la sicurezza delle reti e dell'informazione e la sua visibilità l'Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione tra gli enti pubblici competenti degli Stati membri, in particolare sostenendo la messa a punto e lo scambio di buone pratiche e di strategie per la sensibilizzazione e rafforzando le sue attività di divulgazione. L'Agenzia dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le parti interessate del settore pubblico e privato e le istituzioni dell'Unione, in parte promovendo la condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione.
- (20) Per migliorare il livello avanzato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione l'Agenzia dovrebbe promuovere la cooperazione e lo scambio volontari di buone prassi tra le organizzazioni pertinenti, per es. gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente/squadre di pronto intervento informatico (CERT).
- (21) Strategie efficaci in materia di sicurezza dovrebbero essere basate su buoni metodi di valutazione dei rischi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono utilizzati metodi e procedure di valutazione del rischio a diversi livelli, senza una prassi comune per un'applicazione efficace. La promozione e lo sviluppo delle migliori pratiche per la valutazione dei rischi e per soluzioni interoperabili per la loro gestione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato aumenteranno il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione in Europa. A tale scopo, l'Agenzia dovrebbe sostenere la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private a livello di Unione, facilitando il loro impegno nella definizione e nella diffusione di standard europei ed internazionali in materia di gestione dei rischi e di sicurezza misurabile di prodotti, sistemi, reti e servizi elettronici.
- (22) I problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione sono questioni globali. È necessaria una più stretta cooperazione internazionale per migliorare gli standard di sicurezza e lo scambio di informazioni e per promuovere un approccio comune globale alle questioni inerenti la sicurezza delle reti e dell'informazione. A tal fine l'Agenzia dovrebbe contribuire all'impegno dell'Unione a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

- (23) L'Agenzia dovrebbe operare nel rispetto i) del principio di sussidiarietà, garantendo un adeguato livello di coordinazione tra gli Stati membri sulle questioni inerenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione e aumentando l'efficacia delle strategie nazionali, e apportando in tal modo un valore aggiunto, e ii) del principio di proporzionalità, non andando oltre quanto necessario a raggiungere gli obiettivi definiti nel presente regolamento. L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia non dovrebbe interferire con le competenze né costituire pregiudizio, ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti competenze e mansioni assegnate ai seguenti soggetti: le autorità di regolamentazione nazionali, come indicato nelle direttive relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>; il Comitato per le comunicazioni di cui alla direttiva 2002/21/CE; gli organismi europei di normalizzazione, gli organismi nazionali di normalizzazione; il comitato permanente di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell'informazione<sup>19</sup>; le autorità di controllo degli Stati membri che si occupano della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (24) Per assicurare che l'Agenzia sia efficace, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati in seno al consiglio di amministrazione, che dovrebbe definire l'orientamento generale del funzionamento dell'Agenzia e garantire che questa svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento.
- (25) Il direttore esecutivo dovrebbe essere nominato in seguito a un concorso aperto in base ai meriti e svolgere le proprie funzioni in completa indipendenza. Il direttore esecutivo dovrebbe gestire l'Agenzia in conformità con il presente regolamento e adottare tutte le azioni necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia.

---

<sup>18</sup> GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

<sup>19</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- (26) È opportuno che l'Agenzia disponga di un gruppo permanente di parti interessate come organo consultivo, per garantire un dialogo regolare con il settore privato, le organizzazioni di consumatori, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le altre parti interessate.
- (27) l'Agenzia dovrebbe applicare la legislazione UE pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti quale definita dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>. Al trattamento di informazioni effettuato dall'Agenzia per fini connessi al suo funzionamento interno nonché nello svolgimento dei suoi compiti dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>21</sup>.
- (28) Nell'ambito della sua sfera d'azione e dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, è opportuno che l'Agenzia si conformi in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di documenti sensibili.
- (29) Per garantire all'Agenzia piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi dell'Unione e da contributi provenienti da paesi terzi che partecipano alle attività dell'Agenzia. Lo Stato membro ospitante, o qualsiasi altro Stato membro, dovrebbe essere autorizzato a contribuire alle entrate dell'Agenzia versando contributi volontari. La procedura di bilancio dell'UE resta tuttavia applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

---

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (30) L'Agenzia dovrebbe succedere all'ENISA istituita con il regolamento n. 460/2004. Nel quadro della decisione presa dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio europeo del 13 dicembre 2003, lo Stato membro ospitante dovrebbe mantenere e sviluppare le attuali modalità pratiche applicate per garantire un funzionamento corretto ed efficiente dell'Agenzia.
- (31) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per un periodo limitato. Entro il ... e successivamente ogni quattro anni il suo operato dovrebbe essere oggetto di una valutazione indipendente in rapporto all'efficacia nel conseguimento degli obiettivi fissati, alle sue pratiche di lavoro e alla pertinenza delle attività svolte, per determinare se tali obiettivi continuino ad essere validi e, in base a quanto accertato, per determinare l'eventuale necessità di prorogare ulteriormente la durata del suo funzionamento nonché il periodo di tale proroga.

## **SEZIONE 1 AMBITO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI**

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito: "l'Agenzia") al fine di contribuire un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito dell'Unione, nonché di svolgere attività di sensibilizzazione e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell'Unione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

2. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell'informazione e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "sicurezza delle reti e dell'informazione" la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema.

## Articolo 2

### **Obiettivi**

1. L'Agenzia sviluppa e mantiene un elevato livello di competenza.
2. L'Agenzia assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione delle politiche necessarie in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri al fine di aiutarli ad attuare le politiche necessarie a soddisfare le prescrizioni giuridiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione previste dalla normativa dell'Unione vigente e futura, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
4. L'Agenzia aiuta a migliorare e rafforzare la capacità e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri per prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione.
5. Essa si serve della sua competenza per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori sia pubblico che privato.

### *Articolo 3*

#### **Compiti**

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
  - a) assiste la Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa, su tutte le questioni inerenti all'elaborazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, fornendole consulenze, pareri e analisi e svolgendo attività preparatorie all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa UE nel settore;
  - b) fornisce consulenza all'Unione e, su richiesta, agli Stati membri sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione al fine di reagire efficacemente ai rischi e alle minacce attuali ed emergenti nel settore e di utilizzare efficacemente le tecnologie per la prevenzione dei rischi;
  - c) facilita la cooperazione tra Stati membri e tra questi e le istituzioni dell'Unione nell'impegno a prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione qualora abbiano un impatto transfrontaliero;
  - d) sostiene gli Stati membri, su richiesta, nel loro impegno a sviluppare e migliorare capacità di prevenzione, rilevazione, analisi e reazione nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, a organizzare e realizzare esercitazioni a livello nazionale ed europeo in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;
  - e) sostiene e promuove la cooperazione volontaria tra le pertinenti organizzazioni, per esempio gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente/CERT, e sviluppa costantemente e condivide periodicamente migliori prassi nella loro cooperazione, con l'obiettivo di raggiungere un livello avanzato di sicurezza delle reti e dell'informazione;

- f) sostiene gli Stati membri, su richiesta, e le istituzioni dell'Unione nell'organizzare l'attività di sensibilizzazione e di mobilitazione per accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione, nonché la sua visibilità;
- g) assiste le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima nel loro impegno a mettere a punto capacità di prevenzione, rilevazione, analisi e reazione nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;
- h) assiste gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima nel loro impegno a raccogliere, analizzare e divulgare i dati relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
- i) sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione conformemente alle disposizioni di quest'ultima e alle disposizioni nazionali applicabili a norma del diritto dell'Unione, mantiene la consapevolezza dello stato più recente della sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione a vantaggio degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione;
- j) instaura rapporti, scambia conoscenze e buone pratiche con gli organismi istituiti dal diritto dell'Unione, inclusi quelli che si occupano di criminalità informatica e protezione dei dati, e fornisce consulenze sugli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che potrebbero avere un impatto sulle loro attività finalizzate a creare sinergie tra il loro impegno e quello dell'Agenzia a promuovere il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione;
- k) sostiene e promuove la cooperazione tra gli enti pubblici competenti e tra le parti interessate del settore pubblico e di quello privato, comprese le università e i centri di ricerca a livello di Unione, tra l'altro facilita il dialogo nonché la messa a punto e lo scambio di buone pratiche, promuove la condivisione di informazioni e la sensibilizzazione, aiuta a definire e adottare norme europee e internazionali in materia di gestione dei rischi e di sicurezza dei prodotti, delle reti e dei servizi elettronici;

- l) contribuisce all'impegno dell'Unione a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, se del caso in collaborazione con il SEAE, per promuovere la cooperazione internazionale e un approccio comune globale alle questioni relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione, per esempio sostenendo la cooperazione con le pertinenti organizzazioni, ossia gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente/CERT, e promovendo la partecipazione a esercitazioni internazionali in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;
- m) fornisce agli Stati membri, su richiesta, le necessarie conoscenze e altre risorse disponibili per potenziare la loro capacità in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.
- n) formula in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nell'ambito di applicazione e tra gli obiettivi del presente regolamento.

2. L'Agenzia svolge i compiti attribuiti da atti legislativi dell'Unione.

## **SEZIONE 2 ORGANIZZAZIONE**

### *Articolo 4*

#### **Organi dell'Agenzia**

L'agenzia è composta da:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo con relativo personale; nonché
- c) un gruppo permanente di parti interessate.

## *Articolo 5*

### **Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell'Agenzia e assicura che l'Agenzia operi secondo i principi di cui al presente regolamento. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima.
2. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno previa consultazione della Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia previa consultazione della Commissione. Il regolamento è pubblicato.
4. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e può revocarne la nomina.
5. Il consiglio di amministrazione è consultato dal direttore esecutivo sulle principali attività, priorità e obiettivi su cui l'Agenzia si concentrerà per l'anno seguente. Il primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia si basa sull'esito di tale consultazione.
6. Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Agenzia conformemente all'articolo 12.
7. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
8. Il consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, adotta il piano pluriennale di politica del personale tenendo conto delle prospettive pluriennali del programma di lavoro e dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, e ne informa debitamente l'autorità di bilancio.

9. Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia. Queste possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.
10. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
11. Il consiglio di amministrazione può istituire organismi di lavoro, composti da membri del consiglio medesimo, che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni, compresi la stesura delle sue decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione.

#### *Articolo 6*

#### **Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, autorizzato ad agire per conto di tale Stato membro, tre rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché quattro rappresentanti privi del diritto di voto, designati dalla Commissione, ciascuno dei quali in rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:
  - a) industria della tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
  - b) fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
  - c) gruppi di consumatori;
  - d) esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.I membri del consiglio di amministrazione possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione.

2. I membri del consiglio di amministrazione e i rispettivi supplenti sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
3. Il mandato dei rappresentanti dei gruppi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Se un rappresentante termina la propria partecipazione al rispettivo gruppo di interesse, la Commissione nomina un sostituto.

#### *Articolo 7*

### **Presidenza del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

#### *Articolo 8*

### **Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto.
3. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

## Articolo 9

### **Modalità di voto**

1. Per consentire al consiglio di amministrazione di votare, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di impedimento a partecipare ad una riunione, un membro del consiglio di amministrazione può disporre di essere rappresentato conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.
2. La maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto è necessaria per l'adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell'Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e per la nomina, la proroga del mandato e la revoca del direttore esecutivo.

## *Articolo 10*

### **Il direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e dimostra, su base continuativa, l'impegno a favore di una gestione sana ed efficace.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di cinque anni, in base al merito e a capacità amministrative e manageriali documentate, nonché sulla base di competenze ed esperienze specifiche. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3. Durante i nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo di cui al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, la Commissione redige una relazione di valutazione che riguarda, in particolare: Nella relazione di valutazione, la Commissione esamina in particolare:
  - i risultati ottenuti dal direttore esecutivo e
  - i compiti e le esigenze dell'Agenzia per gli anni successivi.
4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle esigenze dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per un periodo non superiore a tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro tre mesi prima della proroga del suo mandato, il direttore esecutivo, se richiesto, fa una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
6. Il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
7. Il direttore esecutivo è responsabile di:
  - a) provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;
  - b) attuare il programma di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
  - c) assicurare che l'Agenzia svolga le proprie attività secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti;
  - d) tutte le questioni specifiche inerenti al personale, garantendo che siano conformi agli orientamenti e alle decisioni generali del consiglio di amministrazione;

- e) sviluppare e mantenere i contatti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima;
  - f) sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con le parti interessate;
  - g) altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.
8. In base alle esigenze e nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il direttore esecutivo può istituire dei gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti, anche inviati dalle autorità competenti degli Stati membri. Il consiglio di amministrazione ne è informato in anticipo. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc vengono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.
9. Il direttore esecutivo mette a disposizione del consiglio di amministrazione personale di supporto e altre risorse, secondo le necessità.

#### *Articolo 11*

#### **Gruppo permanente di parti interessate**

1. Il consiglio di amministrazione istituisce il gruppo permanente di parti interessate, su proposta del direttore esecutivo, composto da esperti che rappresentano i soggetti interessati, quali l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e le pertinenti autorità, inclusi gli organismi dell'Unione incaricati del rispetto delle norme e quelli preposti alla tutela della privacy.
2. Le modalità inerenti in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri da parte del consiglio di amministrazione, alla proposta del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia e rese pubbliche.

3. Il gruppo è presieduto dal direttore esecutivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione può decidere di delegare il compito di presidente ad un membro del gruppo.
4. Il mandato dei membri è di due anni e mezzo. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del gruppo. Il personale della Commissione e gli esperti degli Stati membri possono presenziare alle riunioni del gruppo e partecipare alle sue attività. Se non sono membri, altri pertinenti organismi istituiti dal diritto dell'Unione possono essere invitati a presenziare alle riunioni del gruppo e partecipare alle sue attività.
5. Il gruppo fornisce consulenza all'Agenzia per lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il gruppo consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura della proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia e nell'assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

### **SEZIONE 3 FUNZIONAMENTO**

#### *Articolo 12*

#### **Programma di lavoro**

1. L'Agenzia svolge la sua attività secondo quanto previsto dal suo programma di lavoro, che deve contenere tutte le attività programmate. L'esistenza del programma di lavoro non pregiudica la possibilità che l'Agenzia svolga anche attività non programmate che rientrano nei suoi obiettivi e compiti e nei limiti finanziari stabiliti. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione delle attività dell'agenzia non previste nel programma di lavoro.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'elaborazione del primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione della Commissione, del consiglio di amministrazione e del gruppo permanente di parti interessate. Il direttore esecutivo provvede affinché il primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia abbia obiettivi chiari e preveda indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti.

3. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione il primo progetto di programma di lavoro per l'anno successivo.
4. Anteriormente al 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato la Commissione, adotta il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo. Il programma di lavoro comprende prospettive pluriennali che coprono tutti gli aspetti delle operazioni, delle attività e degli impegni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione provvede a che tale programma indichi chiaramente gli obiettivi da raggiungere, le risorse da assegnare e le modalità di misurazione dei risultati delle attività dell'Agenzia e che sia coerente con gli obiettivi dell'Agenzia nonché con le priorità legislative e strategiche dell'Unione nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.
5. Il programma di lavoro è organizzato secondo il principio della gestione basata sull'attività (ABM, Activity-Based Management), con un'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività. Il programma di lavoro è conforme allo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e al bilancio dell'Agenzia per lo stesso anno finanziario.

### *Articolo 13*

#### **Relazione generale**

1. Ogni anno, il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione un progetto di relazione generale che tratta tutte le attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente. La relazione generale valuta e rende pubblico l'impatto delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.
2. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.
3. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e ne dispone la pubblicazione.

## *Articolo 14*

### **Richieste all'Agenzia**

1. Le richieste di consulenze e assistenza nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustra la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito alle richieste ricevute, al possibile impatto sulle risorse e, a tempo debito, al seguito dato alle richieste. Qualora respinga una richiesta, l'Agenzia deve motivare il proprio rifiuto.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:
  - a) dal Parlamento europeo;
  - b) dal Consiglio;
  - c) dalla Commissione;
  - d) da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro come autorità nazionale di regolamentazione definita all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.
3. Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all'Agenzia, come pure all'informazione del consiglio di amministrazione in merito ad esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

## Articolo 15

### **Dichiarazione d'interesse**

1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza oppure qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto e aggiornate se necessario.

2. I membri del consiglio di amministrazione, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il direttore esecutivo dichiarano al più tardi a ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno. La procedura relativa alla sostituzione di un membro nella riunione o alla sua astensione dal partecipare alle discussioni inerenti a tali punti è stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

#### *Articolo 16*

#### **Trasparenza**

1. L'Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 14 e 15.
2. Essa provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 15.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'Agenzia.
4. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 17*

#### **Riservatezza**

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Agenzia, compresi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, restano soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato anche dopo la cessazione delle proprie funzioni.
3. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il consiglio di amministrazione può decidere di consentire all'Agenzia di trattare informazioni riservate. In questo caso, il consiglio di amministrazione, in accordo con la Commissione, adotta un regolamento interno che applica i principi di sicurezza enunciati nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica in regolamento interno della Commissione<sup>22</sup>. e che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.

#### *Articolo 18*

#### **Accesso ai documenti**

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato.

---

<sup>22</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

## SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### *Articolo 19*

#### **Adozione del bilancio**

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo proveniente dal bilancio dell'Unione europea, dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall'articolo 28, e dai contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura. Gli Stati membri che versano contributi volontari non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.
4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e un progetto di programma di lavoro, alla Commissione e agli Stati con cui l'Unione europea ha concluso accordi a norma dell'articolo 28.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (l'"autorità di bilancio") insieme al progetto di bilancio dell'Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa sottopone all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del trattato.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.
10. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
11. Insieme al programma di lavoro, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, il consiglio di amministrazione modifica il bilancio e il piano di lavoro dell'Agenzia per conformarli al bilancio generale dell'Unione europea. Il consiglio di amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

#### *Articolo 20*

#### **Lotta antifrode**

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>24</sup> e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.

#### *Articolo 21*

#### **Esecuzione del bilancio**

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.
3. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>25</sup> (in prosieguo: "regolamento finanziario generale").
4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche all'autorità di bilancio.

---

<sup>24</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

<sup>25</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
7. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. Il direttore esecutivo pubblica i conti definitivi.
9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione.
10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
11. Il Parlamento europeo, agendo su raccomandazione del Consiglio, dà discharge al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

## SEZIONE 5 DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 22*

#### **Natura giuridica**

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

### *Articolo 23*

#### **Personale**

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.
2. Il consiglio di amministrazione esercita, relativamente al direttore esecutivo, tutte le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e all'autorità abilitata a stipulare i contratti dal regime.
3. Il direttore esecutivo esercita, relativamente al personale dell'Agenzia, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime.
4. L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati degli Stati membri. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione di questa disposizione.

*Articolo 24*

**Privilegi e immunità**

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 25*

**Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Agenzia.

## *Articolo 26*

### **Lingue**

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea<sup>26</sup>. Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all'Agenzia e ottenere la risposta nella lingua dell'Unione di loro scelta.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

## *Articolo 27*

### **Protezione dei dati di carattere personale**

Per il trattamento dei dati relativi agli individui, in particolare nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia rispetta i principi di protezione dei dati personali prevista dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e vi è assoggettata.

## *Articolo 28*

### **Partecipazione di paesi terzi**

1. Alle attività dell'Agenzia possono partecipare i paesi terzi che hanno concluso con l'Unione europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la normativa UE nella materia disciplinata dal presente regolamento.
2. In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

---

<sup>26</sup> GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal trattato di adesione del 1994.

## SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 29*

#### **Clausola di riesame e valutazione**

1. Entro il [...] e successivamente ogni quattro anni la Commissione, tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, chiede una valutazione da parte di terzi indipendenti sulla base del mandato concordato con il consiglio di amministrazione.
2. La valutazione esamina l'efficacia dell'Agenzia nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la pertinenza delle attività svolte e il loro rapporto e/o la loro complementarità con politiche esistenti dell'Unione, nonché l'efficacia delle pratiche operative dell'Agenzia.
3. La valutazione serve da base per determinare se l'Agenzia è ancora uno strumento efficace, se la pianificazione del bilancio per gli anni successivi è adeguata e se e per quale durata l'attività dell'Agenzia debba essere ulteriormente prorogata oltre il periodo di cui all'articolo 33.
4. La relazione di valutazione è trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.
5. La relazione di valutazione è trasmessa al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia, al suo bilancio ed ai suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero tenere conto dei risultati della valutazione in sede di pianificazione pluriennale delle attività dell'Agenzia.

*Articolo 30*

**Cooperazione dello Stato membro ospitante**

Lo Stato membro in cui ha sede l'Agenzia garantisce le migliori condizioni possibili per un funzionamento corretto ed efficace dell'Agenzia.

*Articolo 31*

**Controllo amministrativo**

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 228 del trattato.

*Articolo 32*

**Abrogazione e sostituzione**

1. Il regolamento (CE) n. 460/2004 è abrogato.  
I riferimenti al regolamento (CE) n. 460/2004 e all'ENISA si intendono fatti al presente regolamento e all'Agenzia.
2. L'Agenzia sostituisce l'Agenzia istituita dal regolamento (CE) n. 460/2004 per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e responsabilità.

*[Articolo 33*

***Durata***

L'Agenzia è istituita alla data indicata all'articolo 34 per un periodo di [...] anni.]

*Articolo 34*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal [...] oppure dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a seconda di quale sia la data posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---